



Comune di Vittorio Veneto
Provincia di Treviso

***PIANO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE***

piano

L.R. 6 aprile 2001 n. 10
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902
D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633

INDICE

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI	3
Oggetto	3
Definizioni.....	3
PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE ()	6
1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio e dei posteggi esistenti	6
2. Regolarizzazione stato ricognitivo e individuazione delle modifiche.....	7
3. Ampliamento del mercato maggiore e individuazione di nuovi posteggi isolati	10
4. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi.....	13
5. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante ().....	14

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001 n. 10 (di seguito indicata come “LR10”) e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 (di seguito indicata come “DGR1902”) così come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 14 marzo 2003 n. 633 (di seguito indicata come “DGR633), tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come “DLgs114”) e dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come “OMS2002”), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.**
 - Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio e dei posteggi esistenti;
 - Regolarizzazione dello stato ricognitivo e individuazione delle modifiche;
 - Ampliamento del mercato maggiore e individuazione di nuovi posteggi isolati;
 - Struttura definitiva delle aree e dei posteggi;
 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
 - b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.**

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
 - c) per **mercato**: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
 - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);
 - e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
 - f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
 - g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
 - h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
 - i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio;

- j) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) per **presenze** in un **mercato** ⁽¹⁾: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);
- m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (DLgs114 – Circ.Minindustria nr. 3506/2001);
- n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l' autoveicolo di servizio.
- p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato DGR1902);
- q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);
- t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2000. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
 - **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità,

¹ DGR1902 – Parte III – Punto 6.- comma 1bis aggiunto con DGR633:

“L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.

DGR1902 – Parte III – Punto 6.- comma 4bis aggiunto con DGR633

“Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore”.

attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;

- **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti (²);
- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

² Va sottinteso che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, si configura esclusivamente in presenza di contestuale concessione di plateatico per la disposizione sul terreno di impianti e attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni e simili) idonee all'accoglienza e allo stazionamento della clientela durante la consumazione. Pertanto la vendita di alimenti e bevande su area pubblica, direttamente dal banco mobile, non costituisce attività di somministrazione soggetta al possesso dei corrispondenti requisiti.

PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE ⁽³⁾

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio e dei posteggi esistenti

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, attualmente viene esercitata nelle seguenti aree:

a) MERCATO MAGGIORE di Vittorio Veneto

Ubicazione: piazza Foro Boario – viale Cavour – viale della Vittoria

Tipologia: annuale a cadenza settimanale

Giornata di svolgimento: lunedì

Estremi atti di istituzione: Esistono informazioni storiche sull'esistenza del "libero mercato" di Serravalle fin dall'anno 1337. Nell'anno 1666 fu eretto un "cippo" tuttora esistente in piazza Foro Boario.

L'unico atto amministrativo riferito al mercato risulta essere la deliberazione di consiglio n. 291 del 9.11.1983, modificata con successiva deliberazione n. 68 del 21.02.1985, di approvazione del regolamento e della struttura di massima del mercato, relativa ad una dislocazione nelle seguenti aree di circolazione: "piazza Flamino, via Martiri della Libertà, piazza Minucci, piazza Vecellio, piazza Foro Boario, viale Cavour", gravitanti nel centro storico di Serravalle, con 28, degli attuali 96, posteggi situati dentro alle mura storiche.

Dall'anno 1998, in conseguenza di una progressiva attuazione di vari progetti di riqualificazione storico-ambientale di Serravalle e dell'incalzare di sempre maggiori problemi di viabilità e di sicurezza (*vedi la premessa storica del seguente punto 2.a*), furono emessi una serie di provvedimenti di trasferimento temporaneo dei posteggi di mercato situati dentro le mura del centro storico, in piazza Flaminio, via Martiri della Libertà, piazza Minucci e piazza Vecellio, individuando per gli stessi una nuova collocazione più a sud, oltre la cinta muraria, in continuità con il resto del mercato e distribuiti tra i viali Cavour e Viale della Vittoria.

Pertanto, all'atto della ricognizione, la struttura del mercato è risultata essere la seguente:

Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 8.000 circa

Posteggi settore alimentare	n. 18	superficie totale mq. 610
Posteggi settore non alimentare	n. 76	superficie totale mq. 2.910
Posteggi produttori agricoli	n. 02	superficie totale mq. 56
Posteggi complessivi	n. 96	superficie complessiva di vendita mq. 3.576

b) AREA MERCATALE del Centro (bancarella del libro) nr. 4 POSTEGGI ISOLATI

Ubicazione: viale della Vittoria

Tipologia: stagionale frazionata temporalmente in quattro periodi per quattro distinte autorizzazioni/concessioni.

Giorni di svolgimento: venti giorni consecutivi nei mesi di febbraio, marzo, luglio, agosto.

Estremi atti di istituzione: su richiesta di alcuni commercianti ambulanti, fin dagli anni ottanta

³ DGR1902 – Parte I – Punto1. (comma 1bis aggiunto con DGR633)

– Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

vennero rilasciate periodiche autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico in viale della vittoria, su area pedonale, a distinti operatori, in possesso della tabella merceologica XIII (libri) dell'abrogato D.M. 375/88. In seguito, su sollecitazione dell'ASCOM e su conforme parere della Commissione per il Commercio Ambulante (verbale seduta n. 1 del 25.02.1991), fu stabilito, nelle more di un successivo recepimento nella pianificazione comunale, di regolamentare tale commercio individuando, sul controllo pedonale di viale della Vittoria, un posteggio mercatale stagionale per la vendita di libri, frazionato temporalmente in quattro periodi di venti giorni consecutivi nei mesi di febbraio, marzo, luglio e agosto, da assegnare, previa formale richiesta degli operatori ambulanti interessati, mediante rilascio di quattro distinte concessioni temporanee rinnovabili annualmente. Prassi consolidata tuttora in atto.

Pertanto all'atto della ricognizione l'area mercatale in argomento risulta strutturata in n. 4 posteggi del settore non alimentare, a tipologia specifica "libri", individuati sulla medesima area pedonale di mq. 20 (pertanto spazialmente identici), riferiti ai seguenti quattro periodi temporalmente diversi:

- posteggio n. 1.1 (primo periodo di febbraio) superficie mq. 20
- posteggio n. 1.2 (secondo periodo di marzo) superficie mq. 20
- posteggio n. 1.3 (terzo periodo di luglio) superficie mq. 20
- posteggio n. 1.4 (quarto periodo di agosto) superficie mq. 20

2. Regolarizzazione stato ricognitivo e individuazione delle modifiche

a) MERCATO MAGGIORE di Vittorio Veneto

Premessa storica:

Serravalle, millenario centro storico di notevole interesse architettonico e artistico situato all'estremo nord del centro abitato di Vittorio Veneto, è incastonata tra due alti contrafforti montagnosi, a chiudere, con le proprie mura, il passaggio tra i territori del nord (valli prealpine e dolomitiche) e la pianura veneta, all'inizio della quale, immediatamente a ridosso dei primi contrafforti montagnosi, è adagiata la città di Vittorio Veneto nata dalla unione delle due città storiche di Ceneda e Serravalle, avvenuta nel 1866.

Per il particolare contesto ambientale, caratterizzato da condizioni climatiche particolarmente impervie e da difficoltose condizioni viabilistiche dovute all'attraversamento di una importante arteria stradale, senza alternative, e di una scarsa disponibilità di parcheggi, la dislocazione storica di una parte del mercato all'interno delle mura antiche ha sempre costituito un inestricabile nodo stradale, e politico, aggravatosi sempre più, col passare del tempo, parallelamente al costante aumento del traffico stradale, al mutare degli usi e costumi delle persone ed ancora, in particolare, alle mutate esigenze degli operatori commerciali su area pubblica con il progressivo ammodernamento delle loro strutture, sempre più razionali e indispensabili all'esercizio dell'attività, ma anche sempre più pesanti e ingombranti, e spesso incompatibili con gli spazi e la struttura architettonico-urbanistica del centro storico.

Tutto ciò ha determinato, limitatamente alla porzione di mercato interna alle mura, *“una progressiva rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato, una corrispondente sistematica caduta della domanda e il costante mancato utilizzo di parte dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari”*. Tale involuzione negativa ha progressivamente acuito l'exasperazione dei rapporti sociali, già naturalmente difficili per gli opposti interessi, tra gli operatori e gli utenti del mercato da una parte e gli abitanti e gli esercenti commerciali del centro storico dall'altra, ed ha comportato, per la sempre più difficile mediazione sociale, un continuo rinvio di qualsiasi decisione tecnico-politica circa la ristrutturazione del mercato, favorendo una situazione amministrativa di stallo protrattasi fino ai giorni nostri.

Consolidamento e regolamentazione dello stato di fatto, con riferimento agli allegati di cui al successivo punto 4:

Tutto ciò premesso con il presente piano si procede alla legittimazione dello stato ricognitivo, prendendo atto delle modificazioni progressivamente intervenute negli ultimi anni, logica conseguenza dei successivi interventi di riqualificazione architettonica del centro storico, sanando così una situazione transitoria divenuta irreversibile, e salvaguardando, insieme alla positiva funzione esercitata dal mercato nell'attuale configurazione, anche i diritti acquisiti dagli attuali operatori relativamente all'uso del mezzo di servizio.

In particolare si va a disciplinare la situazione di fatto esistente, attuando contestualmente alcune modifiche e precisazioni ai fini della razionalizzazione degli spazi disponibili e alla necessità di sottoporre il commercio a particolari condizioni a norma dell'art. 2, punto 1b) della LR10 ⁽⁴⁾, con particolare riferimento:

- alla opportunità di mantenere l'indirizzo merceologico storico dell'area di Foro Boario, inerente la tipologia merceologica non alimentare "prodotti per la casa e per l'agricoltura" come sotto definita nel dettaglio;
- alla necessità di mantenere all'interno del mercato dei poli omogenei e distribuiti di attrazione che favoriscano il flusso dei visitatori su tutto il mercato, senza tuttavia perdere di vista gli aspetti igienico-sanitari e la possibilità/opportunità di apprestamento, in un prossimo futuro, dei collegamenti tecnologici suggeriti dalla normativa in materia sanitaria anche per i mercati su strada, a ciò individuando le seguenti tipologie merceologiche, distribuite nelle aree di mercato e attribuite ai singoli posteggi come indicato in dettaglio negli allegati di cui al successivo punto 4:
 - tipologie merceologiche relative al settore alimentare:
 - A prodotti alimentari generici, appartenenti al **settore alimentare** esclusi i prodotti delle seguenti tipologie A1 e A2;
 - A1 **prodotti alimentari deperibili;**
 - A2 **prodotti alimentari deperibili ittici;**
 - tipologie merceologiche relative al settore non alimentare:
 - NA prodotti non alimentari generici, appartenenti al **settore non alimentare** esclusi i prodotti delle seguenti tipologie NA1 e NA2;
 - NA1 **calzature;**
 - NA2 **prodotti per la casa e per l'agricoltura** – come sotto specificati:
 - articoli per la casa: articoli di vetreria, plastica e gomma - articoli di ferramenta e per sistemi di sicurezza, utensileria e cortelleria - cordami ed altri articoli per confezioni e imballaggi - colori e vernici e articoli di tappezzerie e da rivestimento - articoli per l'arredamento e l'ornamento - articoli per cerimonia - articoli in bambù, vimini e paglia - articoli per giardino – prodotti da vivaio - macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'edilizia, l'impiantistica e il "fai da te" - articoli di elettronica;
 - articoli per l'agricoltura: prodotti, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura e la zootecnia - animali vivi e articoli per il loro allevamento;
- alla necessità di assicurare l'accesso ai passi carrai e i percorsi dei mezzi di servizio alla collettività:
 - trasferimento del posteggio libero di prodotti deperibili, oggi situato in viale Cavour tra i posteggi individuati in cartografia ai nn. 3 e 4, in corrispondenza di un passo carraio, nella nuova collocazione individuata in cartografia nel posteggio n. 40, sempre in via Cavour, e contestuale slittamento verso sud dei posteggi 1, 2 e 3;
- alla possibilità di accogliere nei termini sotto indicati le richieste di ampliamento o riduzione dei seguenti posteggi in quanto non collidenti con alcun altro interesse pubblico e di terzi:
 - posteggio n. 1 di Foro Boario, ampliamento a mq. 40 (8x5);

⁴ LR10 - Art. 2 - Compiti dei comuni.

1.b) individuano le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.

- posteggio n. 11 di viale Cavour, ampliamento sul retro a mq. 38 (7x5.5);
 - posteggio n. 12 di viale Cavour, ampliamento sul retro a mq. 45 (7x6.5);
 - posteggio n. 14 di viale Cavour, ampliamento sul retro a mq. 60 (8x7.5);
 - posteggio n. 15 di viale Cavour, ampliamento sul retro a mq. 70 (10x7);
 - posteggio n. 16 di viale Cavour, ampliamento sul retro a mq. 70 (11x6.4);
 - posteggio n. 38 di viale Cavour, ampliamento a mq. 31 (7.4x4.2);
 - posteggio n. 42 di viale Cavour, ampliamento a mq. 50 (10x5);
 - posteggio n. 54 di viale Cavour, ampliamento a mq. 50 (10x5);
 - posteggio n. 16 di viale della Vittoria, riduzione a mq. 30 (7.0x4.3)
- alla conferma delle condizioni particolari per cui nei seguenti posteggi l'attività deve essere esercitata senza l'ausilio del mezzo di servizio, salvo che per le operazioni di carico e scarico delle merci, a causa del limitato spazio retrostante:
- posteggi n. 62, 63 e 64 di viale Cavour.

Pertanto si dispone quanto segue:

- la soppressione definitiva dei posteggi di mercato, come individuati dalla precedente deliberazione di consiglio n. 291 del 9.11.1983 modificata con successiva deliberazione di consiglio n. 68 del 21.02.1985, in piazza Flaminio, via Martiri, piazza Minucci e piazza Vecellio;
- l'individuazione della nuova area di mercato di viale della Vittoria nel tratto compreso tra viale Cavour e via Pacinotti;
- la conferma definitiva dei posteggi sostitutivi già assegnati agli operatori a titolo temporaneo come risultanti dalla ricognizione, integrata dalle modifiche sopra specificate;
- l'abbinamento dei posteggi ai settori e alle tipologie merceologiche commercializzati di fatto nello stato ricognitivo, salvo che per i posteggi n. 6 di Foro Boario (tipologia esercitata NA – tipologia prevista NA2), n. 35 di viale Cavour (tipologia esercitata A con specializzazione dolciumi – tipologia prevista NA), n. 8 di viale della Vittoria (tipologia esercitata NA con specializzazione fiori e piante – tipologia prevista A) per i quali è previsto l'adeguamento merceologico con le modalità di seguito specificate;
- per tutti i posteggi per i quali oltre al settore merceologico è prevista una specifica tipologia merceologica, gli operatori sono soggetti alla corrispondente limitazione delle merci commercializzate. L'operatore già in esercizio alla data di adozione del presente piano può continuare a commercializzare i consueti prodotti da lui trattati tuttavia, in caso di cessione dell'azienda, l'acquirente è tenuto all'adeguamento merceologico.
- l'adeguamento degli atti autorizzatori/concessori degli operatori già assegnatari di posteggio secondo le specifiche per ognuno individuate negli allegati, per cui la struttura del mercato dopo gli adeguamenti risulta essere la seguente:

Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 8.000 circa

Posteggi settore alimentare n. 18 superficie totale mq. 620

Posteggi settore non alimentare n. 76 superficie totale mq. 3.031

Posteggi produttori agricoli n. 02 superficie totale mq. 56

Posteggi complessivi n. 96 distribuiti su una superficie complessiva di vendita di mq. 3.707 come indicato in dettaglio negli allegati di riferimento.

b) AREA MERCATALE del Centro (bancarella del libro) nr. 4 POSTEGGI ISOLATI)

Premesso quanto riportato al riguardo nel precedente punto 1.b), concernente la ricognizione delle aree, con il presente piano si prende atto della situazione di fatto esistente da oltre quindici anni e, **con riferimento agli allegati di cui al successivo punto 4, si dispone:**

- la formale istituzione dell'area mercatale del centro denominata "bancarella del libro", come di

seguito definita:

Ubicazione: viale della Vittoria

Tipologia: stagionale frazionata temporalmente in quattro periodi per quattro distinte concessioni.

Giorni di svolgimento: periodi di venti giorni consecutivi nei mesi di febbraio, marzo, luglio, agosto ognuno con decorrenza dal primo sabato del mese di riferimento.

- la regolarizzazione delle seguenti quattro posizioni esistenti mediante rilascio delle quattro rispettive autorizzazioni/concessioni decennali, ai seguenti operatori:
 - posteggio n. 1.1 gg. 20 - mese di febbraio mq. 20 (1x20)
 - posteggio n. 1.2 gg. 20 - mese di marzo mq. 20 (1x20)
 - posteggio n. 1.3 gg. 20 - mese di luglio mq. 20 (1x20)
 - posteggio n. 1.4 gg. 20 - mese di agosto mq. 20 (1x20)
- posteggi complessivi n. 4 individuati sulla medesima area mercatale di mq. 20, in momenti temporalmente diversi di un unico arco temporale compreso tra i mesi di febbraio ed agosto, per una superficie complessiva di vendita di mq. 80, come indicato in dettaglio negli allegati di riferimento;
- che le quattro autorizzazioni/concessioni di che trattasi, in quanto riferite a operatori diversi che si collocano alternativamente sulla medesima e unica area disponibile di mq. 20, in momenti diversi di un unico arco temporale compreso tra i mesi di febbraio e agosto, identifichino comunque, agli effetti dell'applicazione del regolamento per la disciplina dei mercati, quattro distinti posteggi di una unica area mercatale.

3. Ampliamento del mercato maggiore e individuazione di nuovi posteggi isolati

a) MERCATO MAGGIORE di Vittorio Veneto

Ampliamento del mercato:

Regolarizzata la situazione mercatale esistente, resta aperta la necessità/opportunità di rilanciare, all'interno delle mura storiche, una funzione mercatale dismessa da alcuni anni (vedi precedente punto 2.a) Premessa storica) che, seppur rimodulata in relazione alle esigenze di rispetto dell'ambiente storico-architettonico, resta sempre importante, con i suoi innegabili stimoli non solo commerciali, per il mantenimento nel centro storico di una attrattiva residenziale abitativa, oltre che turistica, necessaria per la conservazione di favorevoli condizioni di convivenza civile e fondamentale per contrastare il degrado conseguente al progressivo abbandono dell'uso abitativo dei centri storici.

Con il presente piano si intende pertanto perseguire l'obiettivo di ampliare la situazione mercatale consolidata al precedente punto 2.a), mediante ripristino di una area mercatale interna alle mura storiche, individuata in piazza Minucci (area pedonalizzata), in piazza Vecellio e in via Martiri della Libertà – limitatamente al sotto-portico pedonale (lato est) in corrispondenza del tratto di collegamento tra le due piazze. Su tali aree il commercio sarà limitato a specifiche tipologie merceologiche di nicchia, tali che possano destare un effettivo interesse commerciale, peraltro da esercitarsi, relativamente alle aree pedonali di particolare pregio architettonico, senza l'ausilio del mezzo di servizio salvo l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci.

Affinché l'operazione non costituisca una mera estensione del mercato tradizionale, ma una effettiva caratterizzazione dell'area mercatale e una novità commerciale di concreto richiamo, unica su area pubblica nell'ambito del territorio della nostra provincia, si ritiene riservare le nuove aree mercatali interne alla cinta muraria alla commercializzazione esclusiva delle seguenti tipologie merceologiche:

- **settore alimentare:**

(prodotti biologici e tipici certificati ed etichettati ai sensi delle specifiche normative in materia)

AB: prodotti agro-alimentari **biologici** e/o prodotti **tipici** a denominazione di origine, **generici** (non deperibili);

AB1: prodotti agro-alimentari **biologici** e/o prodotti **tipici** a denominazione di origine, **deperibili** (sono esclusi i prodotti deperibili ittici);

- **settore non alimentare:**

NAB: prodotti dell'**artigianato naturale eco-compatibile**.

(articoli certificati ai sensi delle specifiche normative, o comunque derivati da processi di lavorazione e produzione dei manufatti che devono avere una stretta correlazione con il rispetto della natura e con la vita sana e naturale. Trattasi di oggetti, in genere ad uso domestico e familiare, che hanno come requisito basilare la materia prima che è atossica e la conseguente lavorazione che deve mantenere inalterate le caratteristiche di atossicità) Sono ammessi prodotti inerenti all'uso domestico, alla vita di campagna, alla ricerca della naturalità da vivere spontaneamente, quali:

- *Terrecotte e Gres per la casa e la cucina realizzati con argilla e colori atossici e senza uso di piombo;*
- *Ceste e vimini per uso domestico e campagna;*
- *Tessuti di fibra vegetale tinti naturalmente e lavorati a telaio;*
- *Lane naturali tinte con colori naturali e articoli derivati dalla loro lavorazione;*
- *Prodotti della lavorazione del legno senza uso di vernici sintetiche;*
- *Articoli in cartapesta e giochi per bambini proposti in varie tecniche, sempre atossiche e naturali;*
- *Fiori secchi coltivati, raccolti, seccati e utilizzati artisticamente;*
- *Candele di cera d'api, modellate artisticamente, senza uso di paraffina;*
- *Strumenti musicali ricavati da materiali della natura (canne, zucche, legno, ecc...) esclusi gli strumenti elettronici;*
- *Ogni altro articolo ad uso domestico comunque derivato dalla lavorazione naturale delle materie prime quali il legno, la terracotta, la pelle e il cuoio a concia vegetale, il lattice, e realizzati e assemblati senza uso del vetro o di materiali metallici o sintetici..*

- produttori agricoli:

PAB: prodotti agro-alimentari biologici generici – non deperibili (*prodotti certificati ed etichettati ai sensi delle specifiche normative in materia, di aziende agricole biologiche regolarmente registrate e riconosciute*).

Condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio dell'attività⁵):

- ogni posteggio è abbinato ad uno specifico settore e tipologia merceologica come dettagliatamente specificato negli allegati di riferimento sotto indicati;
- l'area di piazza Vecellio, la cui pavimentazione è costituita dal piano stradale che consente la collocazione di mezzi pesanti dotati delle necessarie attrezzature per la conservazione dei prodotti rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti dall'O.M.S., è riservata alla commercializzazione di generi deperibili;
- le aree di piazza Minucci e il sotto-portico di via Martiri, in quanto aree pedonali di particolare pregio storico e architettonico, sono riservate alla commercializzazione di generi alimentari non deperibili, senza ausilio del mezzo durante le operazioni di vendita, fatto salvo, relativamente a piazza Minucci, l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci per quanto consentito dalle barriere architettoniche poste a protezione dell'area pedonale;
- gli operatori di piazza Minucci, in considerazione del particolare pregio architettonico dell'area, devono essere dotati di attrezzatura decorosa, con banchi dotati di punti di appoggio a terra in gomma o legno, e di ombrelloni rettangolari, posizionati su un piano orizzontale ad un'altezza massima non superiore ai cinquanta centimetri oltre l'altezza minima prevista dal regolamento;

⁵ LR10 - Art. 2 - Compiti dei comuni.

1.b) individuano le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.

- per tutti i posteggi riservati ai prodotti alimentari la concessione può essere di tipo annuale o stagionale a seconda delle richieste, con priorità di assegnazione per le richieste di tipo annuale.

Pertanto si dispone l'ampliamento del mercato maggiore di Vittorio Veneto come segue:

Ubicazione nuove aree interessate: piazza Minucci – piazza Vecellio – via Martiri della Libertà (tratto di collegamento, sotto-portico lato est)

Tipologia: annuale a cadenza settimanale.

Giornata di svolgimento: lunedì

Superficie complessiva delle nuove aree di mercato mq. 1.520 circa:

Posteggi settore alimentare n. 8 superficie totale mq. 248

Posteggi settore non alimentare n. 4 superficie totale mq. 60

Posteggi riservati a produttori agricoli: n. 3 superficie totale mq. 54

Posteggi complessivi n. 15 distribuiti su una superficie complessiva di vendita mq. 362 come indicato in dettaglio negli allegati di riferimento.

b) AREA MERCATALE di Meschio denominata - Bancarella del Fiore - n. 2 POSTEGGI ISOLATI

Via Galileo Galilei e piazza XXV Aprile sono da anni frequentate con assiduità e successo commerciale da operatori del commercio in forma itinerante per il commercio specifico di fiori, ciò indicando l'esistenza sul territorio della circoscrizione Meschio di una corrispondente domanda da parte della cittadinanza di acquisto fiori a basso costo, cosa insita nell'offerta degli operatori su area pubblica.

Via Galileo Galilei e piazza XXV Aprile sono state comprese tra le aree di circolazione vietate al commercio in forma itinerante per motivi di sicurezza stradale di cui al successivo punto 5. La prima perché costituisce traversa interna a senso unico ad alta intensità di traffico, la seconda in quanto situata all'incrocio di due importanti arterie stradali (statale 51 Alemagna e viale del Consiglio – traversa di collegamento con la statale del Cansiglio) e costituisce area di parcheggio ad intenso scambio veicolare.

In considerazione di quanto sopra esposto e ritenuto utile preservare il servizio offerto alla cittadinanza relativamente all'esistenza in zona di un vivace commercio di fiori ad offerta su area pubblica, accertata l'esistenza di un consistente slargo adibito ad area di parcheggio in corrispondenza del tratto viario più a sud di viale Galileo Galilei, si ritiene di individuare su tale area un posteggio per il commercio su area pubblica del settore non alimentare a tipologia merceologica "fiori e piante", come di seguito definito.

Pertanto si dispone la formale istituzione dell'area mercatale di Meschio, denominata (Bancarella del Fiore), come segue;

Ubicazione: viale Galileo Galilei

Tipologia: annuale a cadenza settimanale, frazionata su due diverse giornate per due distinte autorizzazioni/concessioni.

Giornata di svolgimento: prima giornata: venerdì – seconda giornata: sabato

Trattasi pertanto di n. 2 posteggi del settore non alimentare, a tipologia specifica "fiori e piante", individuati sulla medesima area di mq. 32 (pertanto spazialmente identici), ma riferiti a due giorni diversi della medesima settimana:

- posteggio n. 1.1 (il venerdì) mq. 32 (8x4) posteggio libero
- posteggio n. 1.2 (il sabato) mq. 32 (8x4) posteggio libero

posteggi complessivi n. 2 individuati sulla medesima area mercatale di mq. 32, in giorni diversi della medesima settimana, per una superficie complessiva di vendita di mq. 64, come indicato in dettaglio negli allegati di riferimento;

Si dispone altresì:

- che, in quanto posteggi liberi di nuova istituzione, la loro assegnazione avvenga tramite bando pubblico ai sensi della normativa vigente;
- che le due autorizzazioni/concessioni di che trattasi, in quanto riferite a operatori diversi che si

collocano alternativamente sulla medesima e unica area disponibile di mq. 32, in giorni diversi della medesima settimana, identifichino comunque, agli effetti dell'applicazione del regolamento per la disciplina dei mercati, due distinti posteggi di una unica area mercatale.

c) AREA MERCATALE di Serravalle denominata -bancarella del pesce – n. 1 POSTEGGIO ISOLATO

La recentissima ristrutturazione architettonica della storica piazza Minucci, con la sua conseguente pedonalizzazione, ha di fatto reso indisponibile un locale adibito ad uso commerciale e tradizionalmente dedicato al commercio in sede fissa di prodotti ittici.

Considerato che tale esercizio commerciale, unico ad operare nel centro storico di Serravalle nel settore ittico, forniva un servizio importante nel quadro dell'offerta complessiva della rete commerciale del centro storico, si ritiene di perseguire l'obiettivo di mantenere all'interno dello stesso una offerta commerciale simile, attraverso l'individuazione di un posteggio isolato riservato a tale tipologia alimentare specifica. A tale attività potranno accedere esclusivamente operatori su area pubblica autonomamente attrezzati in conformità alle disposizioni in materia di igiene e sanità stabilite dall'O.M.S.

Si dispone pertanto l'istituzione del posteggio isolato di Serravalle (Bancarella del Pesce)

Ubicazione: piazza Foro Boario

Tipologia: annuale a cadenza settimanale.

Giornata di svolgimento: venerdì.

- posteggi n. 1 superficie mq. 30 (7.5x4) posteggio libero
La superficie complessiva dell'area di mercato coincide con la superficie complessiva di vendita ed è pari a mq. 21.

Si dispone altresì:

- che, in quanto posteggio di nuova istituzione, l'assegnazione avvenga tramite bando pubblico ai sensi della normativa vigente;
- che per l'esercizio dell'attività l'operatore debba essere dotato di attrezzatura conforme ai requisiti previsti in materia dalla normativa sanitaria e pertanto autonomamente dotata dei servizi tecnologici.

4. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi

1. Per ogni mercato, posteggio isolato e fiera sono approvate le seguenti distinte schede e planimetrie, allegate e parti integranti del presente piano, complete delle informazioni previste agli articoli 14 e 26 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere, di cui alla PARTE II del presente Piano:

SCHEDE:

ALLEGATO 1: mercato maggiore di Vittorio Veneto;

ALLEGATO 2: area mercatale del Centro (bancarella del libro) - n. 4 posteggi isolati;

ALLEGATO 3: area mercatale di Meschio (bancarella del fiore) - n. 2 posteggi isolati;

ALLEGATO 4: area mercatale di Serravalle (bancarella del pesce) - n. 1 posteggio isolato;

ALLEGATO 5: schema riassuntivo della situazione di piano - ditte, autorizzazioni, concessioni;

PLANIMETRIE:

ALLEGATO 6: planimetria generale piano commercio aree pubbliche

ALLEGATO 7: mercato maggiore di Vittorio Veneto – stato di fatto

ALLEGATO 8: mercato maggiore di Vittorio Veneto – ampliamento

ALLEGATO 9: area mercatale del Centro (bancarella del libro) - n. 4 posteggi isolati

ALLEGATO 10: area mercatale di Meschio (bancarella del fiore) - n. 2 posteggi isolati

ALLEGATO 11: area mercatale di Serravalle (bancarella del pesce) - n. 1 posteggio isolato

5. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante ⁽⁶⁾

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti vie e piazze per motivi di polizia stradale legati in particolare alle motivazioni di seguito specificate, anche non concorrenti (*intensità del traffico, ristrettezza della sede stradale, successione di incroci e passaggi pedonali a breve distanza, esigenze di visibilità della segnaletica stradale, scarsità delle aree di sosta*):

- **in tutta l'area definita "Città d'Arte"**, anche al fine di garantire la tutela e il decoro del patrimonio storico-artistico del Comune, intendendosi come tale l'insieme di tutte le aree di circolazione costituenti e comprese nel perimetro formato dalle seguenti vie e piazze:
 - *via Caprera (dall'incrocio con via Cantore), via Mazzini, via Roma, via Martiri della Libertà, viale Cavour, viale della Vittoria e laterali ovest, piazza Borro e piazza S.Michele, via Manin (incrocio Da Ponte), via Da Ponte, via Pretorio, via Cosmo, piazza Giovanni Paolo I, via Del Fante, via Foscolo, via Pasqualis, via Perucchina, via Galilei, via Nannetti, piazza Medaglie d'Oro, via Brandolini, viale Antonello da Serravalle (incrocio con viale Virgilio), viale Petrarca, via Casoni, piazza Fontana, via Da Camino, viale Marconi (incrocio via Cantore), via Cantore (tratto di chiusura del perimetro);*
- **in tutte le rimanenti piazze cittadine** come sotto elencate, ad eccezione di piazza Cozzuolo e piazza piazza S.Giustina, ove è ammesso per la loro particolare e decentrata dislocazione sul territorio:
 - *piazza Campanile, piazza Aldo Moro, piazza Fiume, piazza Medaglie d'Oro, piazza XI Febbraio, piazza XXII Novembre, piazza Adolfo Consolini, piazza Pieve di Bigonzo, piazza Meschio e piazza XXV Aprile.*
- **lungo le direttrici principali di accesso alla città**, e precisamente nelle seguenti strade:
 - **lungo tutta la S.S. 51 di Alemagna, dal confine Sud con il Comune di Conegliano allo svincolo per il casello autostradale "Vittorio Veneto Nord"** (*viale Menarè, viale Caviglia, piazza Fiume, viale S.Antonio, viale Matteotti, viale Celante, viale Dante Alighieri, viale Virgilio, viale Petrarca, via Casoni, piazza Fontana, via Da Camino, viale Marconi, viale Calvi, via della Sega, via Savassa Bassa*);
 - **lungo la direttrice di accesso da Conegliano per la S.P. 103 del Monticanello** (*via Giardino, via Bersagliere, via Grazioli, via Canova, via Nievo, via del Lavoro, viale Rizzera*);
 - **lungo la direttrice di accesso dal casello autostradale "Vittorio Veneto Sud" al centro abitato di S.Giacomo di Veglia** (*via Bersagliere, via Sotto le Rive, via Cal de Livera*);
 - **lungo la direttrice di accesso da Revine Lago per la S.P. 35 della Vallata** (*via della Vallata, via Piave, largo Porta Cadore*);
 - **lungo la direttrice di accesso da Cappella Maggiore per la S.S. 422 dell'Alpago e del Cansiglio** (*via Forlanini, via Dalmazia, viale Vittorio Emanuele II*);
 - **lungo la strada di collegamento tra la S.S. 51 di Alemagna e la S.S. 422 del Cansiglio** (*viale del Cansiglio*).

⁶ D.G.R. 1902/2001 - Criteri applicativi della L.R. 6 aprile 2001, n. 10.

Parte I - punto 1 - quinto periodo)

I Comuni, per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse, possono delimitare gli spazi e le aree in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato. Non è possibile stabilire limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori su aree private.

Parte II - punto 2.)

I Comuni che intendono vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse, devono individuare in maniera precisa gli spazi e le aree pubbliche (strade, piazze, pubblici mercati, ecc.) in cui l'esercizio di tale commercio è vietato. Non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale, per ragioni diverse da quelle indicate.

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive i Comuni possono derogare ai divieti stabiliti.

2. Il presente divieto non si applica alle vendite presso il domicilio del consumatore.

ALLEGATO 12: planimetria delle aree interdette al commercio itinerante